

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 18/2021

del 5 febbraio 2021

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/27]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1871 abroga la decisione 2005/34/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12d (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"12e. **32019 R 1871**: Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 41).

Ai fini dell'accordo SEE le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo."

Articolo 2

Il punto 128 (decisione 2005/34/CE della Commissione) del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1871 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

